



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Agenzie Fiscali - Salfi

Via Nazionale n. 243, 00184, Roma
tel. 06/481.95.07 - salfi@confsal-unsa.it



Roma, 13 settembre 2023

All'attenzione del
Direttore Generale delle Finanze
dott. Giovanni Spalletta

e p.c. Ai Direttori delle
 Agenzie Fiscali

AGENZIE FISCALI ***Salario accessorio incentivante – Un contributo UNSA***

Egregi Direttori, come a Voi noto (ed opportunamente richiamato), il salario accessorio “incentivante” per le Agenzie Fiscali consta sostanzialmente di due voci (oltre a somme di minor entità legate a diversi fattori):

- a) La **Quota Incentivante**, di cui all’articolo 59 del D. Lgs n. 300/1999, nella misura prevista dalla Convenzione (articolo 6 punto 5 della Convenzione annuale – Impegni istituzionali del Ministero);
- b) L’eventuale **Integrazione** alla Quota Incentivante, prevista dall’articolo 1 comma 7 del D. Lgs. n. 157/2015;

entrambe le voci sono correlate alla VERIFICA dei risultati raggiunti nell’anno di riferimento.

Dalla formulazione degli “schemi convenzionali” nonché dai Decreti a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze si evince che la **Quota Incentivante** (voce a) è concretamente identica sin dalla nascita delle Agenzie Fiscali (una contraddizione in termini rispetto al modello delle agenzie fiscali che “legherebbe” l’incentivazione agli obiettivi assegnati).

In merito all’articolo 1 comma 7 del D. Lgs. n. 157/2015 (voce b) si rileva che *ad esito delle verifiche circa il maggior gettito derivante dall’attività volta a promuovere l’adempimento spontanei degli obblighi fiscali e dell’attività di controllo fiscale, nonché in base all’accertamento dei risparmi di spesa*

conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richiesta di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti di competenza delle agenzie fiscali sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59 comma 4 lettera c del D. Lgs n. 300/99, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.

In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016, **l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia**, in applicazione dei citati articoli 59 comma 4 lettera c del D. Lgs. n. 300/1999 e 12 commi 1 e 2 del D.L. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla Legge n. 140/1997, come sostituito dalla Legge n. 350/2003 e successive modificazioni.

In questo "percorso" si aggiunge (fondamentale) la disposizione di carattere generale, **articolo 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017**, che statuisce "che nelle more di quanto previsto dal comma 1 (ndr si veda dopo), al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.....".

Il citato comma 1 dell'articolo 23 del D. Lgs n. 75/2017 evidenzia invece che "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.".

IN SINTESI

Per il "sistema incentivante" delle Agenzie Fiscali:

- a) **La Quota Incentivante**, opera come "posta storica" sin dalla nascita delle stesse agenzie (identica da sempre);
- b) **Per L'Integrazione della quota incentivante**, opera la media del triennio precedente delle somme di cui al cosiddetto "comma 165" (pregresso sistema), in combinata con la voce a).

Per il “**sistema incentivante in generale**” nella pubblica amministrazione opera il “tetto” del salario accessorio assegnato nell’annualità 2016.

RISULTATO

Confluiscono somme alle Agenzie Fiscali, per effetto di Decreti di assegnazione a firma del Ministro Economia e Finanze nonché per Convenzione, che non possono essere utilizzate perché superiori al tetto del 2016 (si vedano al riguardo gli schemi di finanziamento annualmente redatti dalle agenzie fiscali), anche con riferimento a pregresse (ante 2016) decurtazioni di cui all’art. 1 comma 456 Legge n. 147/2013 (intesa come “decurtazione permanente”).

Nel contempo, vengono assegnate somme “apparentemente incentivanti” che, in concreto, sono sempre uguali, nonostante l’innalzamento quanto-qualitativo sistematico degli obiettivi assegnati (si vedano al riguardo gli obiettivi di Convenzione contenenti i Piani aziendali), con risultati comunque raggiunti/superati in carenza di risorse umane superiore al 40% (all’attualità). Quindi nei fatti nessun incentivo anzi un disincentivo.

Per effetto cumulato, **nella sola Agenzia delle Entrate, con riferimento al salario accessorio annualità 2020, la somma “non spendibile” è risultata pari a 127,707 milioni di euro, lordo agenzia, e 96,237 milioni di euro lordo dipendente.**

Nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma non spendibile è risultata superiore ai 40,0 milioni di euro.

CONCLUSIONI E UNA IDEA DI PROPOSTA

Per quanto sopra, in ragione dei vincoli generali di spesa pubblica (“tetto salario accessorio”), della “neutralità finanziaria” e della “media triennale” riferite al cambio di “meccanismo”, il sistema incentivante delle Agenzie Fiscali è stato “soverchiato”, oseremmo dire assolutamente “smontato”, sia dagli stessi vincoli generali sia dall’opposto indirizzo “politico-amministrativo” di generale convergenza dei trattamenti accessori nell’Amministrazione Pubblica (disconoscendo, in concreto, il modello delle agenzie fiscali e questo in relazione all’interpretazione di cui al comma 1 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 75/2017).

Negli anni scorsi, l’Autorità Politica ha tentato, **di volta in volta**, di allentare questo “grave” vincolo, riconoscendo (in alcune occasioni) alle Agenzie Fiscali somme aggiuntive che, nei fatti, hanno “innalzato” il tetto di salario accessorio.

Naturalmente questa modalità operativa è stato frutto di una valutazione politica-amministrativa, soprattutto in ambito Leggi di Stabilità (chiaramente di limitata portata economica).

Appare necessaria, invece, una soluzione “strutturale” e definitiva ovvero quella di utilizzare **L'Integrazione della Quota incentivante** come “reale” strumento di valorizzazione del salario accessorio incentivante rispetto agli obiettivi sfidanti quanto-qualitativi per entrambe le Agenzie, “sganciandola” dai concetti di “neutralità finanziaria” e “medie triennali”.

Naturalmente “apportando” le opportune modifiche normative al D. Lgs. n. 157/2015 ovvero creando una norma diversa.

La somma annualmente riconoscibile (una sorta di quota fissa – la quota storica - ed una quota realmente “variabile” legata ad alcuni parametri specifici di riferimento) permetterebbe di “ripristinare” il **Sistema delle Agenzie Fiscali**, un modello “caratterizzabile” da una incentivazione spinta.

Una “frontiera” nuova per una nuova P.A., come da obiettivo fin dalla nascita delle stesse Agenzie.

Cordiali saluti

IL COORDINATORE NAZIONALE
Valentino Sempreboni